

PNRR:  
la Tassonomia UE e  
le implicazioni del principio DNSH

Michela Melis

15 febbraio 2022

# Agenda

- Evoluzione del contesto normativo
- Rischi e opportunità connessi all'adozione della *Strategia Europea sulla Finanza Sostenibile* [COM(2021) 390 final]
- Il Regolamento UE n. 852/2020 ("*Tassonomia UE*") e le principali norme collegate: implicazioni e prospettive per le imprese
- Il Principio del non arrecare danno significativo all'ambiente ("*Do No Significant Harm, DNSH*") quale elemento cardine per la valutazione degli interventi del PNRR

# Contesto: Green Deal Europeo

Nuova strategia per la crescita dell'Unione Europea: mira a migliorare il benessere delle persone, rendendo l'Europa climaticamente neutra, proteggendo il pianeta e l'economia



Diventare climaticamente neutra entro il 2050



Proteggere vite umane, animali e piante riducendo l'inquinamento



Aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel campo delle tecnologie e dei prodotti puliti



Contribuire a una transizione giusta e inclusiva

I tre obiettivi chiave sono:



Riduzione emissioni  
40%



Contributo rinnovabili nel consumo di energia almeno al 32%




Riduzione dei consumi energetici di almeno il 32,5% rispetto allo scenario *business-as-usual*

# Tappe principali



# Green Deal e Piano d'Azione



## PIANO D'AZIONE SU FINANZA SOSTENIBILE

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'UE definiti, in prima battuta, nell'Accordo di Parigi, è necessario un imponente piano di investimenti. Il Piano d'Azione sulla Finanza Sostenibile fa parte degli sforzi messi in atto dall'UE per collegare la finanza alle esigenze specifiche dell'economia europea e del pianeta.

Necessari circa

# € 180 mld

di investimenti annui aggiuntivi



*Piano d'Azione  
per la Finanza  
Sostenibile*  
COM (2018) 97 final

Tre proposte legislative di altrettanti Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi a:

1. l'istituzione di un **quadro che favorisca gli investimenti sostenibili (COM(2018) 353 final)**
2. **l'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi** per la sostenibilità recante modifica della Direttiva (UE) 2016/2341 **(COM(2018) 354 final)**
3. la modifica del Regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli **indici di riferimento di basse emissioni di carbonio** e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio **(COM(2018) 355 final)**



# Il Piano d'Azione sulla Finanza Sostenibile

## Obiettivi

1. Riorientare i flussi di capitali verso un'economia più sostenibile
2. Gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, dall'esaurimento delle risorse e dalle questioni sociali
3. Promuovere e rafforzare la trasparenza nella misurazione e nella comunicazione delle performance di sostenibilità, quale prerequisito che consenta agli attori del mercato finanziario di valutare adeguatamente la creazione di valore a lungo termine da parte delle imprese

# Il Piano d'Azione – Obiettivi ed Azioni

1. Introdurre una **“tassonomia” europea per la finanza sostenibile**, ovvero un sistema condiviso di definizione e classificazione delle attività economiche sostenibili
2. Creare **standard e certificazioni di qualità per i green bond**, con l'obiettivo di garantire la credibilità del mercato e rafforzare la fiducia degli investitori
3. Incrementare gli **investimenti verso infrastrutture sostenibili** (per esempio, le reti di trasporto) sia negli Stati membri, sia nei paesi partner
4. Modificare le Direttive MiFID II e IDD e le linee guida ESMA sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, includendo le **preferenze dei clienti in materia di sostenibilità tra gli elementi da considerare nell'ambito dei servizi di consulenza**
5. Rendere più trasparenti le metodologie adottate dagli index provider nella costruzione dei **benchmark di sostenibilità**, armonizzando in particolare gli indici low-carbon
6. Incoraggiare l'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) da parte delle **società di rating e di ricerca di mercato**
7. Introdurre i **criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario**, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel migliore interesse dei beneficiari
8. Valutare la possibilità di introdurre una riduzione nei requisiti patrimoniali minimi delle banche in relazione agli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale (il cosiddetto **“green supporting factor”**), nel caso in cui i profili di rischio siano effettivamente inferiori
9. Migliorare qualità e trasparenza della **rendicontazione non finanziaria** delle imprese, allineando le attuali linee guida sui rischi climatici alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board
10. Incoraggiare l'**integrazione dei criteri ESG** e l'adozione di un **approccio di lungo periodo** nei processi decisionali dei **Consigli di Amministrazione**

Riorientare i flussi di capitali verso  
un'economia più sostenibile

Gestire i rischi finanziari derivati  
dai cambiamenti climatici,  
dall'esaurimento delle risorse e  
dalle questioni sociali

Promuovere e rafforzare la  
trasparenza

# Tassonomia

## Regolamento (UE) 2020/852

- La Tassonomia è stata sviluppata con l'obiettivo di fornire uno strumento in grado di **classificare in modo univoco le attività economiche** al fine di aiutare investitori ed aziende nelle scelte su investimenti in attività sostenibili
- La Tassonomia è una lista di attività economiche ambientalmente e socialmente sostenibili che soddisfano le seguenti condizioni:
  1. Contribuire positivamente ad almeno uno degli obiettivi ambientali definiti dalla Commissione Europea
  2. Non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo
  3. Rispettare i criteri tecnici definiti
  4. Essere in linea con garanzie sociali minime

# Dalle Premesse:

«(11) La messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un **modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili**.

I requisiti per commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come investimenti ecosostenibili [...] puntano ad **aumentare la fiducia degli investitori** e a sensibilizzarli maggiormente agli impatti ambientali di tali prodotti finanziari o obbligazioni societarie, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della «verniciatura verde» (**greenwashing**). Nell'ambito del presente regolamento, tale pratica consiste nell'ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà gli standard ambientali di base non sono soddisfatti.

Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi [...] basati su **diversi sistemi di classificazione delle attività economiche ecosostenibili**. Dati gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi [...]. In tali casi, gli Stati membri farebbero ricorso ai propri sistemi di classificazione nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali sistemi di marchi o requisiti nazionali utilizzassero criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, **gli investitori sarebbero scoraggiati dall'investire fuori dai confini nazionali**, a causa della difficoltà nel confrontare le diverse opportunità d'investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell'Unione dovrebbero **soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri** affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili. L'assenza di criteri uniformi aumenterebbe quindi i costi e disincentiverebbe significativamente gli operatori economici dall'accedere ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini di investimenti sostenibili.»

# Struttura del Regolamento

## Consideranda

1. **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**
2. **DEFINIZIONI**
3. **CRITERI DI ECOSOSTENIBILITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**
4. Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche nelle misure pubbliche, nelle norme e nei marchi
5. Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche
6. Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche
7. Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche
8. **TRASPARENZA DELLE IMPRESE NELLE DICHIARAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO**
9. **OBIETTIVI AMBIENTALI**
10. **CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLE MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI**
11. **CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**
12. **CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALL'USO SOSTENIBILE E ALLE PROTEZIONE DELLE ACQUE**
13. **CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE**
14. **CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA PREVENZIONE E ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**
15. **CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA PREVENZIONE E AL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI**
16. **ATTIVITA' ABILITANTI**
17. **DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI**
18. **GARANZIE MINIME DI SALVAGUARDIA**
19. **REQUISITI DEI CRITERI DI VAGLIO TECNICO**
20. Piattaforma sulla finanza sostenibile
21. Autorità competenti
22. Misure e sanzioni
23. Esercizio della delega
24. Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile
25. Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088
26. Riesame
27. Entrata in vigore e applicazione

# Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

2. Il presente regolamento si applica:

- a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
- b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;
- c) alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Stati Membri  
e partecipanti  
ai mercati  
finanziari

Imprese

## Art. 2 – Definizioni, ESEMPI:

- 1) «**investimento ecosostenibile**»: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento;
- 5) «**mitigazione dei cambiamenti climatici**»: il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;
- 6) «**adattamento ai cambiamenti climatici**»: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti;
- 9) «**economia circolare**»: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;
- 14) «**servizi ecosistemici**»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;
- ...

Non tutte così  
scontate,  
chiare e  
consolidate  
per tutte le  
imprese ...

# Art. 3 - Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18;
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

REG. UE  
2088/2019

ATTI DELEGATI

CONTRIBUTO SOSTANZIALE  
AGLI OBIETTIVI

ASSENZA DANNO AGLI OBIETTIVI

RISPETTO DELLE GARANZIE  
MINIME DI SALVAGUARDIA  
(«minimum safeguards»)

CONFORMITA' AI CRITERI  
DI VAGLIO TECNICO  
(«technical screening criteria»)



## Artt. 4,5,6,7

4 - Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche nelle misure pubbliche, nelle norme e nei marchi

5 - Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

6 - Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

7 - Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Stati Membri,  
Operatori del  
settore  
finanziario /  
prodotti  
finanziari

# Articolo 8 - Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario

1. Qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento.

2. In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:

- a) la **quota del loro fatturato** proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e
- b) la **quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative** relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.

3. Se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all'articolo 19 *bis*, paragrafo 4, o all'articolo 29 *bis*, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.

4. **La Commissione adotta un atto delegato** conformemente all'articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per **precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi**, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. **La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° giugno 2021.**

# Articolo 9 – Obiettivi ambientali

«Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- a) la **mitigazione** dei cambiamenti climatici;
- b) l'**adattamento** ai cambiamenti climatici;
  
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle **acque** e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'**economia circolare**;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'**inquinamento**;
- f) la protezione e il ripristino della **biodiversità** e degli ecosistemi.»



**CLIMATE DELEGATED ACT**  
Giugno 2021  
**C(2021) 2800 final (Annex I, II)**

+

**COMPLEMENTARY CLIMATE  
DELEGATED ACT**  
Febbraio 2022



**ENVIRONMENTAL  
DELEGATED ACT**  
(entro 2022)

## Artt. 10 -15

10 - **Contributo sostanziale** alla mitigazione dei cambiamenti climatici

11 - **Contributo sostanziale** all'adattamento ai cambiamenti climatici

12 - **Contributo sostanziale** all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

13 - **Contributo sostanziale** alla transizione verso un'economia circolare

14 - **Contributo sostanziale** alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

15 - **Contributo sostanziale** alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

- ✓ Per ogni «macro» obiettivo ambientale [come sancito dall'Art. 9], il relativo Articolo esplicita **le modalità principali attraverso cui le diverse attività economiche [tutte, a prescindere dal settore] contribuiscono al raggiungimento del macro obiettivo stesso**
- ✓ Per ogni «macro» obiettivo ambientale [come sancito dall'Art. 9], il relativo Articolo **rimanda all'emissione dei criteri di vaglio tecnico specifici** per le diverse attività (attraverso gli Atti Delegati)

## Esempio Art. 13, contributo all'economia circolare (1):

«1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

- a) *utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso: i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;*
- b) *aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;*
- c) *aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;*
- d) *riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;*

## Esempio Art. 13, contributo all'economia circolare (2):

- e) prolunga l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;*
- f) aumenta l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;*
- g) previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;*
- h) aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;*
- i) potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling;*
- j) riduce al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;*
- k) evita e riduce la dispersione di rifiuti; o*
- l) **sostiene una attività elencate alle lettere da a) a k)** del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.*

## Art. 16 - Attività abilitanti

«Si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:

a) non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi («asset»);

e

b) abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.»

# Art 17 - Danno significativo agli obiettivi ambientali

«1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, **tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica**, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, **tale attività economica** arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, **se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra**;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, **se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi**;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, **se l'attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine**;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l'attività conduce a **inefficienze significative** nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività **comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti**, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un **danno significativo e a lungo termine all'ambiente**;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un **aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio**; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività: i) **nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi**; o ii) **nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie**, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto **dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita**, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.»

## Art 18 - Garanzie minime di salvaguardia

*«1. Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo»*

# Articolo 19 - Requisiti dei criteri di vaglio tecnico (1)

«1. I criteri di vaglio tecnico [...]:

- a) **individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale**, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- b) **specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo** a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- c) **sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;**
- d) **fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica**, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell'Unione in vigore;
- e) ove praticabile, utilizzano gli **indicatori di sostenibilità** di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;
- f) **si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE;**
- g) **tengono conto del ciclo di vita**, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l'impatto ambientale dell'attività economica **sia l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti**, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l'uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;
- h) **tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica**, in particolare: i) se si tratta di un'attività abilitante di cui all'articolo 16; o ii) se si tratta di un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- i) **tengono conto del potenziale impatto sui mercati** della transizione verso un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
- j) **contemplano tutte le attività economiche pertinenti** all'interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e
- k) **sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità**. Se l'attività economica appartiene a una delle categorie di cui alla lettera h), i criteri di vaglio tecnico indicano chiaramente questo aspetto.

## Articolo 19 - Requisiti dei criteri di vaglio tecnico (2)

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad **attività legate al passaggio all'energia pulita** coerenti con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, segnatamente l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi **non siano considerate attività economiche ecosostenibili**.

4. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 **comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra**, anche grazie allo spostamento modale, a misure di efficienza e ai carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.


5. **La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio tecnico** di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

In tale contesto, prima di modificare o sostituire un atto delegato, la Commissione valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro impatto sui mercati dei capitali, compreso l'incanalamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili.

Per assicurare che le attività economiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, rimangano su un percorso di transizione credibile e coerente con un'economia climaticamente neutra, la Commissione riesamina i criteri di vaglio tecnico per tali attività almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l'atto delegato di cui all'articolo 10, paragrafo 3, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.




# EU Taxonomy Compass – Cos'è



- La «bussola» della Tassonomia UE ([https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm)) mira a fornire una rappresentazione visiva dei contenuti della Tassonomia stessa, a partire dal Climate Delegated Act, adottato il 4 giugno 2021
- Mira a **rendere più facile l'accesso ai contenuti della Tassonomia** per gli utenti, consentendo, fra l'altro di **a)** verificare quali attività sono incluse nella tassonomia dell'UE («Taxonomy-eligible activities»), **b)** a quali obiettivi contribuiscono in modo sostanziale e **c)** quali criteri devono soddisfare. Mira inoltre a semplificare **l'integrazione dei criteri nei database aziendali e in altri sistemi IT**, attraverso le opzioni messe a disposizione per il download (con i caveat del caso)
- In prospettiva, sarà sia integrata, per includere i futuri Atti Delegati mirati a specificare i *technical screening criteria* per ulteriori attività economiche aggiuntive, sia aggiornata per riflettere gli aggiornamenti degli stessi Atti Delegati



# EU Taxonomy Compass – Come funziona



- Ci sono **due modi principali** per accedere ai contenuti della «bussola»:
  1. Attraverso la scheda **“EU Taxonomy Compass”** è possibile visualizzare una matrice che visualizza le attività economiche per obiettivo ambientale. È possibile accedere ai criteri per una determinata attività cliccando sul nome dell'attività nella matrice o sul pulsante per una combinazione di attività-obiettivo di interesse.
  2. La lettera **“E”** o **“T”** indica se l'attività è un'attività «abilitante» o transitoria (se soddisfa i criteri)
  3. Attraverso la scheda **“Attività per settore”** è possibile verificare quali attività economiche, per un determinato settore, sono considerate rilevanti per la Tassonomia e visualizzare i relativi criteri di vaglio tecnico applicabili. Questa seconda modalità è utile se si vuole navigare in un settore o un'attività specifica

# Climate Delegated Act

Il Regolamento sulla Tassonomia ha previsto espressamente un'integrazione della normativa attraverso l'emanazione di **atti delegati** contenenti i *criteri di vaglio tecnico* necessari a determinare quando un'attività economica è allineata alla Tassonomia.

In particolare, tali criteri tecnici servono a stabilire quando un'attività economica:

- *contribuisce in modo sostanziale* a uno degli obiettivi ambientali; e
- *non arreca un danno significativo* a nessun altro obiettivo ambientale (DNSH).

Il primo atto delegato (cd. *Climate Delegated Act*) ha definito i criteri tecnici associati agli obiettivi climatici della Tassonomia, ossia agli obiettivi di:

- **mitigazione del cambiamento climatico;**
- **adattamento al cambiamento climatico.**

Il *Climate Delegated Act* è stato approvato il 21 aprile 2021, è stato formalmente adottato dalla Commissione il 4 giugno 2021 ed è **entrato in vigore dopo il periodo di scrutinio** da parte del Parlamento e del Consiglio (8 dicembre 2021).

## Climate Delegated Act - Caratteristiche principali

Il *Climate Delegated Act* si articola in (tre articoli e) due Allegati:

- Allegato I – contiene sia i criteri di contributo sostanziale che i criteri di DNSH in relazione all'obiettivo della mitigazione ai cambiamenti climatici;
- Allegato II - contiene sia i criteri di contributo sostanziale che i criteri di DNSH in relazione all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nel regolamento sono state considerate le attività economiche più rilevanti e maggiormente capaci di contribuire agli obiettivi climatici considerati, sia sotto il profilo della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> che dell'aumento della resilienza.

L'attuale classificazione copre il 40% delle attività economiche delle aziende con sede in Europa e l'80% delle emissioni dirette di gas a effetto serra in Europa.

Per quanto riguarda gli altri settori la Tassonomia verrà sviluppata gradualmente nel tempo.

# Settori economici inclusi

## MITIGAZIONE

Forestazione  
Tutela e restauro ambientale  
Settore manifatturiero  
Energia  
Gestione delle risorse idriche, delle reti fognarie,  
dei rifiuti e delle attività di bonifica  
Trasporti  
Costruzioni e settore immobiliare  
Informazione e comunicazione  
Attività professionali, scientifiche e tecniche

Inizialmente, a causa del delicato dibattito sorto, non sono state incluse nella tassonomia nè la produzione di **energia nucleare** nè l'utilizzo del **gas naturale**

## ADATTAMENTO

Forestazione  
Tutela e restauro ambientale  
Settore manifatturiero  
Energia  
Gestione delle risorse idriche, delle reti fognarie,  
dei rifiuti e delle attività di bonifica  
Trasporti  
Costruzioni e settore immobiliare  
Informazione e comunicazione  
Attività professionali, scientifiche e tecniche  
Attività finanziarie e assicurative  
Educazione  
Salute e attività legate ai servizi sociali  
Arte e intrattenimento

# Esempio

**EU Taxonomy Compass**

**Manufacturing**

---

**Manufacture of renewable energy technologies** 

Manufacture of renewable energy technologies, where renewable energy is defined in Article 2(1) of Directive (EU) 2018/2001. The economic activities in this category could be associated with several NA...

---

**Manufacture of equipment for the production and use of hydrogen** 

Manufacture of equipment for the production and use of hydrogen. The economic activities in this category could be associated with several NACE codes, in particular C25, C27, C28, in accordance with th...

---

**Manufacture of aluminium** 

Manufacture of aluminium through primary alumina (bauxite) process or secondary aluminium recycling. The economic activities in this category could be associated with NACE code C24.42, C24.53 in accord...



# EU Taxonomy Compass

Activity 1.1.1



## Manufacture of aluminium

---

Contributing to climate mitigation ▼

Contributing to climate adaptation ▼

Minimum safeguards ▼



# EU Taxonomy Compass

Activities by sector



## Manufacture of aluminium

### Contributing to climate mitigation ^

#### Description ^

Manufacture of aluminium through primary alumina (bauxite) process or secondary aluminium recycling.

The economic activities in this category could be associated with [NACE](#) code C24.42, C24.53 in accordance with the statistical classification of economic activities established by Regulation (EC) No 1893/2006.

*An economic activity in this category is a transitional activity as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) 2020/852 where it complies with the technical screening criteria set out in this Section.*

## Substantial contribution criteria ^

The activity manufactures one of the following:

a. primary aluminium where the economic activity complies with two of the following criteria until 2025 and with all of the following criteria<sup>(105)</sup> after 2025:

- (i) the GHG emissions<sup>(106)</sup> do not exceed 1,484<sup>(107)</sup> tCO<sub>2</sub>e per ton of aluminium manufactured<sup>(108)</sup>;
- (ii) the average carbon intensity for the indirect GHG emissions<sup>(109)</sup> does not exceed 100g CO<sub>2</sub>e/kWh;
- (iii) the electricity consumption for the manufacturing process does not exceed 15.5 MWh/t Al.

a. secondary aluminium.

## Do no significant harm criteria ^

Climate adaptation v

Water v

Pollution prevention ^

The activity complies with the criteria set out in [Appendix C](#) to this Annex.

Emissions are within or lower than the emission levels associated with the best available techniques (BAT-AEL) ranges set out in the latest relevant best available techniques (BAT) conclusions, including the best available techniques (BAT) conclusions for the non-ferrous metals industries<sup>(110)</sup>. No significant cross-media effects occur.

### APPENDIX C: GENERIC CRITERIA FOR DNSH TO POLLUTION PREVENTION AND CONTROL REGARDING USE AND PRESENCE OF CHEMICALS

The activity does not lead to the manufacture, placing on the market or use of:

[...]

(c) substances, whether on their own, in mixture or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council;

[...]

## Minimum safeguards ^

1. The minimum safeguards referred to in point (c) of Article 3 shall be procedures implemented by an undertaking that is carrying out an economic activity to ensure the alignment with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, including the principles and rights set out in the eight fundamental conventions identified in the Declaration of the International Labour Organisation on Fundamental Principles and Rights at Work and the International Bill of Human Rights.

## Differenza tra mitigazione e adattamento

Entrambi sono aspetti della lotta al cambiamento climatico e **risultano inscindibili tra loro**.

La **MITIGAZIONE** riguarda la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera attraverso azioni di riduzione e/o eliminazione delle emissioni. Ciò significa agire per raggiungere la neutralità climatica e limitare l'aumento della temperatura a 1.5°C a livello globale. Tali azioni, tuttavia, producono i loro effetti su tempi di scala medio-lunghi, perché i gas serra hanno tempi di residenza in atmosfera di decine o centinaia di anni.

Gas	Lifetime
Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> )	5 to 200 years
Methane (CH <sub>4</sub> )	12 years
Nitrous Oxide (N <sub>2</sub> O)	114 years
Sulfur Hexafluoride (SF <sub>6</sub> )	3.200 years
Carbon Tetrafluoride (CF <sub>4</sub> )	50.000 years

Table 1 - Greenhouse gases lifetimes: average amount of time an emitted gas will spend in the atmosphere before being chemically broken down, absorbed into the ocean, or removed from the atmosphere (Snover A. K. et al, 2007).

L'**ADATTAMENTO**, invece, riguarda l'insieme delle azioni per resistere, convivere e (in certi casi) trarre vantaggio dagli effetti del cambiamento climatico.

L'IPCC lo definisce come il **processo di adeguamento** del sistema ecologico, sociale ed economico **alla situazione climatica** (attuale e futura) e ai suoi **effetti**.

Le azioni di adattamento consistono in misure **atte a valutare e ridurre i rischi climatici più significativi** (v. tabella), agendo per aumentare la resilienza dei sistemi.

APPENDICE A - CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI LEGATI AL CLIMA<sup>669</sup>

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	


**Next  
Gen  
EU** 

Il **NextGeneration UE** (o NGEU) è lo strumento varato a livello europeo per finanziare la ripresa degli Stati Membri dagli effetti della pandemia di COVID-19 e riparare ai danni economici e sociali prodottisi, puntando alla trasformazione dell'Europa in un continente verde, digitale e resiliente.

Anche indicato con il nome - erroneo - di *Recovery fund* (derivato dal progetto iniziale di «fondo per la ripresa»), il NGEU è un piano da **806,9 miliardi di euro\*** che si proietta verso il futuro e - da qui il nome - si rivolge alle prossime generazioni dell'UE.

\*(importo è espresso a prezzi correnti. Equivale a 750 miliardi di euro a prezzi del 2018) .





Nell'**aprile 2020**, i leader dell'UE hanno iniziato a discutere della creazione di un fondo per la ripresa dai danni della pandemia, incaricando la Commissione europea di elaborare con urgenza una proposta.

Il **27 maggio 2020** la Commissione ha presentato la **proposta di un fondo per la ripresa** e la proposta di un bilancio di lungo termine aggiornato per il periodo 2021-2027.

Il **21 luglio 2020**, i leader dell'UE sono giunti all'accordo sulla creazione di un pacchetto per la ripresa da 1824 miliardi di euro, in parte destinati al **Quadro Finanziario Pluriennale** (per 1074,3 mld) e in parte al **Next Generation EU** (per 750 mld).

# Struttura del NGEU



L'intera somma di 750 miliardi di euro stabilita per il Next Generation EU verrà raccolta sui mercati con l'emissione di debito comune, garantito in solido da tutti i paesi della UE (il che rappresenta un'importante novità). Inoltre, gli importi a titolo di Next Generation EU saranno erogati tramite **sette programmi** - di cui il principale è il cd. *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza* – sotto forma di **prestiti** (360 miliardi di EUR) e **sovvenzioni** (390 miliardi di EUR).

## Destinazioni del NGEU

Quasi il 90% del Next Generation EU finanzia il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il restante 10% circa (75,5 miliardi) sono distribuiti fra i programmi REACT-EU (47,5 mld), Orizzonte Europa (5 mld), Fondo InvestEu (5,6 mld), Sviluppo rurale (7,5 mld), il fondo per la transizione giusta (10 mld) e RescEu (1,9 mld).

In particolare, il Dispositivo e il REACT-EU sono interamente finanziati da Next Generation EU, mentre gli altri programmi saranno coperti (per gli importi eccedenti) dal quadro finanziario pluriennale.

Destinazione	Somma (mld €)
Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza	723.8
di cui prestiti	385.8
di cui sovvenzioni	338
React-EU	50.6
Orizzonte Europa	5.4
Fondo InvestEu	6.1
Sviluppo rurale	8.1
Fondo per una transizione giusta (JTF)	10.9
RescEu	2
Totale	806.9



## Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF)

L'11 febbraio 2021, il Consiglio europeo ha adottato il regolamento 2021/241 con cui è stato istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza* (il *Recovery and Resilience Facility* o RRF), strumento centrale del NextGenerationEU destinato ad aiutare gli Stati Membri ad affrontare le conseguenze della pandemia, in particolare attraverso il sostegno alla **transizione verde e digitale**.

Il *Dispositivo* definisce obiettivi, principi e condizioni per l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'UE e prevede la presentazione da parte degli SM di appositi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) contenenti i progetti, le riforme e gli investimenti programmati dagli Stati fino al 2026.

In tal senso, era stato previsto che i paesi dell'Ue dovessero presentare i propri PNRR entro il 30 aprile 2021, dopodiché il Consiglio europeo avrebbe dovuto procedere all'analisi e all'approvazione dei piani. Fino ad oggi sono stati approvati i piani nazionali di 22 paesi (tra cui l'Italia), i quali possono già concludere convenzioni di prefinanziamento fino al 13% dell'importo totale.

# Ambito di applicazione (art. 3 del regolamento RRF)

L'ambito di applicazione del Dispositivo fa riferimento alle seguenti aree di intervento, strutturate in **sei pilastri**:

- **Transizione verde**
- **Trasformazione digitale**
- **Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti
- **Coesione sociale e territoriale**
- **Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale**, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi
- **Politiche per la prossima generazione**, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze

Transizione verde

Trasformazione digitale

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Coesione sociale e territoriale

Salute e resilienza

Politiche per la prossima generazione

## Principi (art.5 del regolamento RRF)

- A. Il sostegno nell'ambito del Dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'*addizionalità* del finanziamento dell'Unione (vale a dire che il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo).
- B. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

# PNRR (art. 18 del regolamento RRF)

Gli Stati Membri che desiderano ricevere un contributo finanziario devono presentare alla Commissione un **piano per la ripresa e la resilienza** contenente il programma di riforme e investimenti previsti.

Il piano per la ripresa e la resilienza deve presentare **una serie di elementi**, tra cui (riferimento alle lettere dell'elenco dell'art 18):

Attuazione di tutti e 6 i pilastri del Dispositivo

a) Una spiegazione del modo in cui il piano rappresenta una risposta alla situazione socioeconomica dello Stato Membro e di **come contribuisce in modo appropriato a tutti i pilastri di cui all'art 3;**

Impegno per crescita e ripresa

c) Una spiegazione dettagliata di **come il piano rafforza il potenziale di crescita**, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato e **attenua l'impatto sociale ed economico del Covid-19**, migliorando la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione;

Rispetto del principio del DNSH

d) Una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che **nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali** - ai sensi dell'art 17 del regolamento tassonomia;

Almeno il 37% di risorse destinate alla transizione verde

e) Una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla **transizione verde** e che indichi se tali misure rappresentano **almeno il 37% della dotazione totale;**

Almeno il 20% delle risorse destinate alla transizione digitale

f) Una spiegazione del modo in cui tali misure dovrebbero contribuire alla **transizione digitale** e che indichi se tali misure rappresentano **almeno il 20% della dotazione totale;**

Parità di genere

o) Una spiegazione di come le misure previste dovrebbero contribuire alla **parità di genere e alle pari opportunità per tutti;**

# Recovery and Resilience Scoreboard



**NEXT  
GEN  
EU**


Per l'attuazione del Dispositivo (Recovery and Resilience Facility) è stato anche creato un sito che consente di seguire lo stato di implementazione dei vari piani nazionali. In particolare, il sito presenta una mappa che illustra l'allocazione dei fondi tra i diversi Stati Membri, una sezione news con gli aggiornamenti relativi alle richieste di pagamento e alle erogazioni già effettuate dall'UE, grafici rappresentativi della quota di risorse destinata da ciascun paese ai primi due obiettivi del piano (transizione verde e digitale) e la distribuzione degli investimenti tra tutti e 6 i pilastri oggetto del dispositivo.

Link: [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html)

# PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

#NEXTGENERATIONITALIA

# La preparazione del PNRR nazionale



Nel **settembre 2020** il Comitato interministeriale per gli Affari Europei ha approvato una proposta di linee guida per la redazione del PNRR, che è stata sottoposta all'esame del Parlamento italiano.

Nell'**ottobre 2020** le Camere del Parlamento italiano si sono pronunciate con un atto di indirizzo che invitata il Governo a predisporre il Piano con l'ampio coinvolgimento del settore privato, degli enti locali e delle forze produttive del paese.

Il **12 gennaio 2021** il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta di PNRR che, sottoposta al Parlamento, è stata successivamente rivista e finalizzata alla luce delle osservazioni presentate il **31 marzo 2021** in vista della scadenza per la presentazione alla Commissione del **30 aprile 2021**.

# Il PNRR italiano

Il Piano di rilancio dell'Italia si sviluppa intorno a tre assi strategici:



Transizione  
ecologica

Digitalizzazione  
e innovazione

Inclusione  
sociale


Il piano punta a **ridurre le emissioni inquinanti**, prevenire e **contrastare il dissesto del territorio**, minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente, **migliorare la qualità della vita, la sicurezza ambientale e la competitività** del nostro sistema produttivo, lasciando un Paese più verde e un'economia più sostenibile alle generazioni future.

**La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi** sono un fattore determinante per la trasformazione del paese e devono caratterizzare ogni politica del Piano.

Garantire una piena inclusione sociale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare diseguaglianze.  
In questo ambito vigono 3 priorità: **parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali.**

Per l'allocazione delle risorse sono state rispettate e persino superate le percentuali minime richieste dall'Europa


Più del 20% delle risorse (appunto il **27%**) è stato destinato ai progetti per la **transizione digitale** e più del 37% della spesa per investimenti e riforme (appunto il **40%**) è stato destinato alla **transizione ecologica**.



# Missioni del Piano

Il PNRR si articola in sei Missioni, in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF:

Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni



Ogni missione contiene un certo numero di «componenti», per un totale di **16 componenti**.

Ciascuna di esse riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ed è finalizzata ad affrontare sfide specifiche.

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO .....
M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA .....
M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO .....
M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0 .....
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA.....
M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE.....
M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE.....
M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI .....
M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA .....
MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE .....
M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA .....
M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA .....
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA.....
M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ .....
M4C2: DALLA RICERCA ALL'IMPRESA.....
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE.....
M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO .....
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE.....
M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE .....
MISSIONE 6: SALUTE.....
M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE .....
M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.....

# Modello organizzativo per l'attuazione del Piano

- Il Piano agisce in un orizzonte temporale che va dal 2021 e al 2026.
- All'attuazione dei singoli interventi vi provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore e della natura dell'intervento.
- Ciascuna amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi **effettua i controlli** sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le misure necessarie a prevenire e sanzionare le irregolarità.
- Le Amministrazioni assicurano la completa **tracciabilità** delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse del PNRR.
- Presso ciascuna Amministrazione centrale responsabile di una missione o di una componente del Piano **viene individuata una struttura di coordinamento** con la funzione di monitorare e verificare l'attuazione degli interventi, la quale provvede a rendicontare al MEF.

Responsabili dell'attuazione dei singoli interventi richiesti dal PNRR sono le Amministrazioni pubbliche, le quali sono incaricate di effettuare i controlli sulle procedure e di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni.

Coordinamento centralizzato

Il ruolo di **coordinamento centralizzato** per l'attuazione del PNRR è del **Ministero dell'economia e delle finanze**. A tal fine, presso il MEF si prevede l'istituzione di un apposito Organismo di audit del PNRR indipendente e responsabile del sistema di controllo interno.

Cabina di regia

La **Cabina di Regia**, istituita presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, ha il compito di verificare l'avanzamento del Piano e i progressi compiuti nella sua attuazione.

Relazione annuale alle camere

Entro il 30 giugno di **ciascun anno dal 2021 al 2027**, il **Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione** predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono riportati i prospetti **sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti**.

Relazione periodica alle camere

Il **Government è tenuto a riferire periodicamente alle Camere** in merito al processo di attuazione del Piano e su ogni altro elemento utile alla relativa fase attuativa e alla valutazione dei suoi impatti.

Informazioni alla Commissione Europea

È infine garantito il rispetto di tutti **processi di informazione e di conferimento sull'attuazione del Piano nei confronti della Commissione Europea** anche **ai fini dell'elaborazione della Relazione annuale** - di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241 - di competenza di quest'ultima.



**GUIDA OPERATIVA PER IL  
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON  
ARRECARRE DANNO  
SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE  
(cd. DNSH)**

# Contesto

Il 30 dicembre 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato una **Guida Operativa** per aiutare le Amministrazioni nella valutazione degli interventi finanziabili nell'ambito del PNRR (CIRCOLARE n. 32 MEF del 30 dicembre 2021).

Il documento, in particolare, è finalizzato a fornire indicazioni per la verifica del rispetto del **Principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente»**, come richiesto dall'art. 18, co. 4. lettera d) del Regolamento RRF (Reg. UE n. 241/2021, «Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza»), il quale prevede che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nonché gli interventi da essi finanziati, **debbono essere conformi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)**, sancito dal Regolamento Tassonomia (Reg. UE 2020/852) all'art. 17.

Al tal fine, sentito anche il Ministero della transizione ecologica, è stata elaborata una guida operativa che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti.

Lo scopo della Guida non è imporre obblighi giuridici ma *fornire un orientamento e suggerire possibili modalità* affinché ciascuna amministrazione, incaricata di approvare gli interventi attuativi del PNRR, possa **assicurare e dimostrare il rispetto del principio di DNSH** sancito a livello comunitario.


# Il principio DNSH

Questo principio discende da una complessa normativa elaborata a livello europeo: la **Tassonomia delle attività economiche ecosostenibili**.


## La Tassonomia (Regolamento 2020/852)

Trattasi di un imponente lavoro di classificazione, avviato nel 2018 e ancora non terminato, che definisce **quali attività economiche** possono dirsi sostenibili e **a quali condizioni**. In questo modo l'Unione Europea intende superare il più grande ostacolo alla diffusione di un modello di sviluppo economico sostenibile: l'assenza di una definizione univoca di sostenibilità. A questo scopo è stato avviato un processo definitorio (attualmente incentrato solo sulla **sostenibilità ambientale** ma destinato ad estendersi anche a quella di tipo sociale) che per prima cosa ha individuato 6 obiettivi ambientali:

- 1) la **mitigazione** dei **cambiamenti climatici**
- 2) l'**adattamento** ai cambiamenti climatici
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle **acque** e delle **risorse marine**
- 4) la transizione verso un'**economia circolare**
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'**inquinamento**
- 6) la protezione e il ripristino della **biodiversità** e degli ecosistemi




Alla luce dei predetti obiettivi, la Tassonomia ha previsto che per qualificare un'attività economica come eco-sostenibile questa debba **rispettare contemporaneamente 3 requisiti**:

- 
- Deve fornire un **contributo sostanziale** ad uno dei sei obiettivi ambientali;
  - **Non deve arrecare un danno significativo** a nessuno degli altri obiettivi ambientali (DNSH);
  - Deve rispettare le cd. **garanzie sociali minime**.

È in questo contesto che nasce quindi il principio di «non arrecare danno significativo», come requisito di sostenibilità ambientale.

NB: La scelta di subordinare l'erogazione dei fondi del *Dispositivo* - e quindi del PNRR – al rispetto del principio di DNSH è strettamente **connessa alla strategia europea del nuovo *Green Deal*** (dal quale peraltro discende lo stesso progetto della Tassonomia) ed è finalizzata a consentire la **transizione verde** del continente europeo. A differenza che nella Tassonomia, però, in questo caso il Legislatore europeo non ha preteso un contributo di segno positivo (il cd. *contributo sostanziale*), bensì ha posto solo un requisito negativo: quello di non peggiorare significativamente le condizioni ambientali (ossia il DNSH). La normativa, quindi, è improntata a garantire almeno una **compliance minima** che assicuri coerenza con la **strategia ambientale europea**, tuttavia non esclude che gli interventi del PNRR possano anche fornire un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali.

In concreto, per stabilire se un'attività economica arreca un danno significativo all'ambiente, il regolamento Tassonomia fornisce una serie di **indicazioni generali** in relazione a ciascuno dei sei obiettivi ambientali:



Oltre a questi **criteri generali** sono previsti anche dei **criteri più specifici**, dettagliati dagli Atti Delegati della Tassonomia per ciascuna attività economica.

## DALLA GUIDA OPERATIVA:

La valutazione DNSH deve essere svolta per ogni obiettivo ambientale di modo che il principio di DNSH venga rispettato per ogni obiettivo ambientale.

Coerentemente, **gli investimenti e le riforme finanziate dal PNRR non devono, ad esempio:**

- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. **Sono pertanto escluse iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili;**
- **essere esposte agli eventuali rischi** indotti dal cambiamento del clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;
- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;
- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;
- introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nell'*Authorization List* del Regolamento Reach;
- compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000.

# La verifica di conformità al principio DNSH nell'ambito del PNRR

È opportuno evidenziare che la valutazione DNSH, pur afferendo ad aspetti ambientali, **non riguarda solo le misure del PNRR destinate alla transizione verde** (cioè inquadrate nel primo pilastro del Dispositivo) bensì **ogni singola misura inserita nel PNRR**.

Questo vuol dire che la verifica di conformità deve essere condotta per tutti i progetti previsti dal Piano (sia quelli destinati alla transizione digitale, che alla coesione sociale, ecc.). Inoltre, tale valutazione deve essere effettuata sia per le misure che consistono in **investimenti** che per quelle che si sostanziano in **riforme**.

Chiaramente, proprio perché la verifica riguarda tutte le misure, è possibile che alcune di esse non incidano affatto (o abbiano scarsa incidenza) su tutti o su alcuni dei sei obiettivi ambientali. Per questi casi, negli «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH», la Commissione ha previsto la possibilità di adottare un approccio semplificato, che si riduce ad una **breve motivazione di conformità** al principio DNSH.

Vedi la Comunicazione del 12.2.2021 contenente gli «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH» C(2021) 1054 final.



Bruxelles, 12.2.2021  
C(2021) 1054 final

### **Comunicazione della Commissione**

**Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza**

## La presunzione di conformità al principio DNSH [per singolo obiettivo]


Nella Comunicazione *C(2021) 1054 final* la Commissione ha anche previsto due ipotesi per le quali opera una presunzione di conformità al principio DNSH, ossia:

- Quando una misura ha un **coefficiente di sostegno pari al 100%** in favore dei uno dei sei obiettivi ambientali (alla luce dell'Allegato VI del Regolamento RRF) – nel qual caso il principio DNSH si considera rispettato in relazione all'obiettivo ambientale interessato (ma la verifica è comunque richiesta per gli altri obiettivi).
- Quando una misura, alla luce dei criteri del Regolamento Tassonomia, **risulta contribuire in modo sostanziale ad un obiettivo ambientale** – anche in questo caso essa è considerata conforme al principio DNSH ma solo in relazione all'obiettivo coinvolto.

# Valutazione ex ante di conformità al principio DNSH

- Tale valutazione ha **condizionato il disegno degli investimenti e delle riforme e/o qualificato le loro caratteristiche** con specifiche indicazioni tese a contenerne il potenziale effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile
- Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione dovranno essere **tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione** della misura fino al completamento della realizzazione degli interventi
- Ad esempio, è **opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara**, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la **sospensione dei pagamenti** e l'**avocazione del procedimento** in caso di mancato rispetto del DNSH
- Allo stesso modo, una volta attivati gli **appalti**, sarà utile che il **documento d'indirizzo alla progettazione** fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile indicare anche negli **stati di avanzamento dei lavori** una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

# l'Albero delle decisioni nel processo di valutazione



# Conformità alla legislazione ambientale dell'UE

Sempre nella Comunicazione *C(2021) 1054 final*, la Commissione precisa infine che il rispetto del diritto ambientale dell'UE nell'attuazione delle misure del PNRR non esonera le Amministrazioni dalla necessità di effettuare comunque una valutazione DNSH. Questo perché **la legislazione ambientale europea non è ancora armonizzata con i principi della Tassonomia**, in particolare con l'art 17 sul DNSH, sicché per ora **vigono obblighi distinti**:

- Ne deriva che, nel caso di misure per le quali siano state effettuate VIA, VAS o rilasciate AIA e AUA bisogna comunque condurre la valutazione di conformità al principio DNSH (sebbene chiaramente questi strumenti possano essere utilizzati a supporto della prova di conformità);
- Allo stesso modo, se una misura del PNRR è soggetta a procedimento VIA – VAS o richiede AIA – AUA, comunque tutti i vincoli DNSH dovranno essere presi in considerazione fin dalla fase di proposta dell'investimento.

Nel caso in cui tali adempimenti siano stati completati, inoltre, la Guida Operativa dice che *«sarà cura del proponente garantire il corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa e che laddove possibile, questo può essere supportato da un sistema documentato di responsabilità e di registrazioni del tipo di quello previsto dai sistemi di Gestione Ambientale tipo ISO 14001 o Emas»*.


# Obblighi delle Amministrazioni

Le Amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando **specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi**.

Per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH, è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- Indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi al principio DSNH inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di **liste di esclusione e/o criteri di selezione** utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e una realizzazione adeguata (elementi di verifica ex ante);
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target per il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli (elementi di verifica ex-post).

# Il supporto offerto dalla Guida Operativa del MEF



Per agevolare le Amministrazioni sono state redatte apposite **Schede Tecniche** – **distinte per settore di attività** – le quali contengono tutte le informazioni utili a consentire la verifica e il rispetto del principio di DNSH in relazione ai 6 obiettivi ambientali.

Tali schede tecniche sono accompagnate da altrettante **Check List di controllo**, che sintetizzano i controlli da effettuare per garantire il principio DNSH.

Infine, la Guida presenta anche delle **Schede di Autovalutazione**, le quali contengono dei brevi commenti sugli impatti previsti dalle singole misure in relazione allo specifico obiettivo di **mitigazione dei cambiamenti climatici**. Quest'ulteriore valutazione è stata svolta perché, appunto in relazione all'obiettivo di mitigazione, il MEF ha operato una distinzione tra:

- Investimenti che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo;
- Investimenti che si limitano a rispettare il principio DNSH;

e ne ha fatto discendere l'applicazione di **due diversi regimi di valutazione** degli interventi (il **Regime 1** e il **Regime 2**). A seconda del regime, nella scheda tecnica si richiede il rispetto di **requisiti differenti**.

# La matrice di correlazione

Per orientarsi più facilmente nel documento, la Guida presenta una matrice di correlazione che, in base al tipo di misura prevista nel PNRR (stando alle coordinate di Missione e Componente specifica), stabilisce quali sono le **Schede Tecniche pertinenti** (distinte per argomento) e **qual è il regime sotto il quale ricade quell'intervento** (regime 1, contributo sostanziale, o regime 2, «mero» rispetto DNSH).

A ciascuna Riforma e Investimento sono associate una o più Schede tecniche:

- Nel caso delle **Riforme**, le schede tecniche fungono da **supporto per l'elaborazione dei futuri atti legislativi**
- Nel caso degli **Investimenti**, le schede tecniche fungono da **guida per l'attuazione dei vari interventi**.

Ad ogni modo, spetta alle Amministrazioni verificare se le schede tecniche segnalate dalla matrice sono applicabili o meno al caso di specie, ed eventualmente verificare se non siano applicabili (anche) altre schede tecniche.



# Struttura delle schede tecniche

Le schede sono articolate nelle seguenti sezioni:

- **Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- **Campo di applicazione della scheda**, per inquadrare il **tema** trattato, le **eventuali esclusioni** specifiche e le **eventuali altre schede** tecniche collegate
- **Principio guida**, che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; ovvero **delinea gli impatti principali associati alle attività oggetto della scheda**
- **Vincoli DNSH**, con gli **elementi di verifica** per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, **per ciascuno dei sei obiettivi ambientali**
- **Perché i vincoli**, relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell’investimento in oggetto
- **Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale**, con **evidenziate le specificità** introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e i relativi Atti Delegati

Come anticipato, in relazione al primo obiettivo (mitigazione dei cambiamenti climatici) si distinguono due regimi diversi:

- Regime 1 – in caso di contributo sostanziale all’obiettivo
- Regime 2 - che attiene al mero rispetto dei principi DNSH.

Per gli altri obiettivi ambientali viene proposto un solo regime, che corrisponde al Regime 2. Ciò è strettamente connesso con lo stato di avanzamento del lavoro sulla Tassonomia, che per ora vede sviluppati solo i criteri dei primi due obiettivi ambientali.

Le Schede tecniche, laddove possibile, distinguono gli elementi di verifica anche tra quelli ex-ante a quelli ex-post.


### Vantaggi derivanti dal rispetto delle indicazioni della Guida del MEF

Dal punto di vista delle Amministrazioni, la raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica suggeriti dalle Schede Tecniche è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di audit, di dimostrare la “sostenibilità ai criteri ambientali EU” dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

# Elenco di tutte le schede tecniche

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici.....
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali .....
Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche .....
Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario .....
Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici .....
Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud .....
Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre .....
Scheda 8 - Data center .....
Scheda 9 - Acquisto di veicoli .....
Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo .....
Scheda 11 - Produzione di biometano .....
Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari .....
Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica .....
Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi.....
Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse .....

Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate .....
Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi .....
Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclistica .....
Scheda 19 - Imboschimento .....
Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni .....
Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento .....
Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano) .....
Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario .....
Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue .....
Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile) .....
Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca .....
Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide .....
Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale .....
Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte.....



Esempio di  
scheda tecnica  
(1)

## Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

### A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E38.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

### B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi a supporto della raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in frazioni singole o mescolate.

Gli aspetti legati all'acquisto dei mezzi da impiegare sono analizzati nella *scheda 09 – "Veicoli"* alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH. Si evidenzia che la finanziabilità dell'investimento per i mezzi è vincolata all'acquisto di dispositivi elettrici o alimentati a biometano.

### C. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sulla gestione della flotta mezzi (azzeramento emissioni GHG) e sulla certezza dell'invio a riutilizzo o riciclaggio dei rifiuti raccolti.

Non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti;

- Discariche
- Inceneritori
- Trattamento meccanico biologico<sup>53</sup>.

Pertanto, gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Mero rispetto del "do no significant harm".

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) fornisce in ogni caso un contributo sostanziale all'economia circolare.

## D. VINCOLI DNSH

### Mitigazione del cambiamento climatico

I criteri per la mitigazione del cambiamento climatico sono emanati unicamente per i **rifiuti non pericolosi**, in linea con il Regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Qualora l'intervento ricada in un **Investimento** per il quale è stato definito un **contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione il seguente criterio:

- a) tutti i rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata e trasportati che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

#### Elementi di verifica ex ante:

- Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà garantire l'invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio.

#### Elementi di verifica ex post:

- Verificare il rispetto del criterio di vaglio tecnico.

### Adattamento ai cambiamenti climatici

Conduzione di una analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull'intervento da realizzare. Se l'analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato;

#### Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Conduzione analisi dei rischi climatici fisici;

#### Elementi di verifica ex post

- Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate.

**Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Non pertinente.

**Economia circolare**

Non pertinente.

**Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

Non pertinente.

**Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi**

Non pertinente.

**F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH**

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche,
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,

**Le disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"
- D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale")
- Normativa regionale ove applicabile.

**E. PERCHÉ I VINCOLI?**

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

In fase operativa

**Mitigazione del cambiamento climatico**

- Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d'opera ed emissioni di derivati di carbon fossile;

**Adattamento ai cambiamenti climatici**

Non pertinente

**Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Non pertinente

**Economia circolare**


Non pertinente

**Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

Non pertinente

**Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi**

Non pertinente



Esempio di  
scheda tecnica  
(2)

## Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi

### A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.32 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

### B. Applicazione

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione e gestione di impianti per la separazione, trattamento e riciclaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Questi interventi prevedono importanti attività di costruzione di nuovi impianti industriali ed ammodernamento tecnologico di strutture già esistenti. Data la natura dell'ambito produttivo in cui ricadono questi interventi (gestione rifiuti), gli stessi risultano, in base alle volumetrie gestite, assoggettabili o meno a procedimenti autorizzativi più o meno articolati (VIA/AIA).

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella *scheda 05 – "Cantieri generici"* alla quale si rimanda per l'identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

### C. Principio guida

L'attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale di questi impianti.

Non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti;

- a) Discariche;
- b) Inceneritori;
- c) Trattamento meccanico biologico<sup>32</sup>.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Mero rispetto del “*do no significant harm*”.

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) fornisce in ogni caso un contributo sostanziale all'economia circolare.

## D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

### Mitigazione del cambiamento climatico

I criteri per la mitigazione del cambiamento climatico sono emanati unicamente per i rifiuti non pericolosi, in linea con il Regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Qualora l'intervento ricada in un **Investimento** per il quale è stato definito un **contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1)**, questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di soddisfare il criterio per il quale l'impianto oggetto di finanziamento dovrà garantire una capacità di conversione pari ad almeno il 50 %, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione.

### Elementi di verifica ex ante

- Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà adottare i target di capacità di trasformazione in MPS pari ad almeno il 50% in peso.

### Elementi di verifica ex post

- Verificare la realizzazione dell'impiantistica di progetto capace di garantire gli obiettivi di trattamento previsti dai criteri di vaglio tecnico.

Grazie dell'attenzione

[michela.melis@ergosrl.net](mailto:michela.melis@ergosrl.net)